APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA FRA LO STATO ED ENTI LOCALI PER LA COSTRUZIONE IN TORINO DI EDIFICI PER UN OSPEDALE CIVILE, PER UN OSPEDALE DERMOSIFILOPATICO, PER CLINICHE UNIVERSITARIE ED ISTITUTI SCIENTIFICI

Art. 4 (Convenzione)

Il complesso delle costruzioni comprendera' i seguenti fabbricati, suscettibili di sopraelevazione, destinati ai diversi servizi di cui infra, come da allegata planimetria a firma ingegneri Bongioanni e Mollino, che si considera parte integrante della presente Convenzione:

1° accettazione, ambulatori e annessi;

2° alloggi, amministrazione, farmacia, impianti;

3° degenze temporanee;

4° cucine e magazzini;

5° infermeria di medicina dell'Ospedale coi locali annessi;

6° infermeria di chirurgia dell'Ospedale coi reparti operatori e coi locali annessi;

7° padiglione universitario della Clinica medica coi laboratori e locali d'insegnamento;

8° padiglione universitario della Clinica chirurgica coi laboratori, locali di insegnamento e reparto operatorio;

9° padiglione universitario per la Patologia speciale medica e per la Clinica neuropatologica, distinte fra loro e coi relativi laboratori e locali di insegnamento;

10° padiglione universitario per la Patologia speciale chirurgica e per la Clinica otorinolaringoiatrica, pure distinte fra loro, e come sopra;

11° chiesa, alloggi suore ed infermiere, laboratorii, guardaroba;

12° personale uomini e magazzeno;

13° lavanderia e disinfezione - «stabularium»;

14° istituto universitario di Anatomia patologica con deposito morti, locali per autopsie dell'ospedale, e cappella mortuaria;

15° padiglione di isolamento;

16° casa dei giardinieri;

17° portineria e personale;

18° rimessa per automobili;

19° Ospedale dermosifilopatico;

20° Clinica dermosifilopatica;

21° Clinica psichiatrica.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato ed Enti locali per la costruzione in Torino di edifici per un ospedale civile, per un ospedale dermosifilopatico, per cliniche universitarie ed istituti scientifici
Estremi	Legge 7 gennaio 1929, n. 3
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-fra-lo-stato-ed-enti-locali/convenzione-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it